

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia ITER - Istituto Terapeutico Romano, scuola riconosciuta con D. M. 20/03/1998 e confermata nel 2001, come scuola abilitata ad istituire Corsi di Specializzazione in Psicoterapia, ai sensi dell'art.3 della legge 56/89 – Sede didattica c/o l'Università Cattolica del S. Cuore di Roma, con sede legale in Montefiascone (VT) 01027, via Poggio della Frusta 117 - Codice Fiscale 07824780584 partita IVA 01880231004, nella persona del suo Legale Rappresentante, Prof. Gianni Montesarchio, nato a Napoli il 02-04-1951, (C.F. MNTGNN51D02F839C)

E

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari (ASL di Cagliari), con sede in viale Lungomare Poetto n. 12, Cagliari, C.F./P.IVA n. 03990560926, nella persona del Direttore Generale Dott. Marcello Tidore, nato a Nuoro il 13/07/1978 (C.F. TDRMCL78L13F9790),

PREMESSO CHE

- l'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole di psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati con S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i.¹ prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che:
 - il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998;
 - nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia;
 - sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore;
 - può svolgersi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

- L'ASL di Cagliari assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'ASL di Cagliari si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 20 per anno, previo parere favorevole dei Responsabili dei Servizi della Struttura ospitante, sulla base delle effettive disponibilità aziendali di volta in volta verificate, valutando comunque la disponibilità dei

¹ Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008

tutor psicoterapeuti e anche le richieste complessive annuali di tutte le scuole di specializzazione in Psicoterapia convenzionate con l'ASL Cagliari, nonché compatibilmente con tutte le figure professionali corrispondenti e disponibili presso i propri Servizi ed Unità operative, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli Organi direttivi della Struttura ospitante.

ART. 2

- All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale;
- Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a. il nominativo del tirocinante;
 - b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
 - c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
 - d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:
 1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi del lavoro;
 3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

ART. 5

- L'Istituto di specializzazione in psicoterapia ITER Assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizzainfortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.
- l'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 6

- La Convenzione avrà validità quadriennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto. Potrà essere rinnovata ma è comunque escluso il tacito rinnovo. Le Parti

hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di quindici giorni da notificarsi a mezzo posta elettronica certificata.

ART. 7

- Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 8

- La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
- La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972 e la stessa è a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione. L'imposta di bollo del presente atto sarà assolta dall'Istituto ITER.

Letto, approvato e sottoscritto

Istituto di specializzazione in psicoterapia ITER

Il Legale Rappresentante

Prof. Gianni Montesarchio

ASL di Cagliari

Il Direttore Generale

Dott. Marcello Tidore
